

N. 03303/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00663/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Federica Angela Borgia e Maurizio Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

il Comune di Gela (Settore Urbanistica e Territorio), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento:

- del provvedimento -OMISSIS- del 26.01.2021 del Comune di Gela – Settore Urbanistica e Territorio – Sportello Unico Edilizia, notificato in data 29.01.2021, avente ad oggetto “*Sanatoria amministrativa delle opere eseguite in difformità agli elaborati allegati alla concessione in sanatoria e la realizzazione di opere interne nel fabbricato sito nella Contrada -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-. Ditta: -OMISSIS-*”.

Pratica edilizia: -OMISSIS-”, con il quale il Funzionario in Servizio al S.U.E. del Comune di Gela ha rigettato la pratica edilizia -OMISSIS- del 25.09.2020, assunta al prot. -OMISSIS-, presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, comproprietaria dell'edificio ad uso abitativo sito in Gela, Contrada -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, coperto da tutte le autorizzazioni di legge, per la sanatoria amministrativa dei manufatti accessori al fabbricato esistente;

- della nota prot.-OMISSIS-del 12.02.2021 del Comune di Gela – Settore Urbanistica e Territorio – Sportello Unico Edilizia, con la quale il Funzionario in Servizio al S.U.E. del Comune di Gela ha confermato quanto riportato nel provvedimento di rigetto -OMISSIS- del 26.01.2021, nelle parti specificate infra;

- ove occorra e per quanto di ragione, del <Preavviso di diniego> alla richiesta di Permesso di Costruire, assunto al prot. del Comune di Gela – Settore Urbanistica e Territorio – Sportello Unico Edilizia -OMISSIS- del 5.01.2021, con il quale il Funzionario in Servizio al S.U.E. del Comune di Gela ha comunicato alla sig.ra -OMISSIS- l'avvio del procedimento di diniego ai sensi dell'art. 11 bis della L. R. n. 10/1991, così come introdotto dall'art. 23 della L.R. n. 17/2004 e ss.mm.ii.;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gela;

Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2024 la dott.ssa Elena Farhat e udito il difensore per parte ricorrente, nessuno presente per parte resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti sono insorti avverso il rigetto della richiesta di sanatoria amministrativa delle opere eseguite sull'immobile di cui sono proprietari, in difformità agli elaborati tecnici, meglio individuato in epigrafe, oltre gli altri atti a presupposto ed eventualmente conseguenti al diniego. In particolare, la richiesta di sanatoria ha a oggetto elementi accessori all'edificio realizzati, secondo la prospettazione ricorrente, a favore di una persona disabile e la realizzazione di un forno a legna per uso domestico e di un locale adibito a "ricovero attrezzature giardino". Il Comune ha comunicato ai ricorrenti il preavviso di rigetto della loro istanza (cfr. allegato 6 al ricorso), e questi hanno presentato osservazioni argomentando sui seguenti punti (cfr. allegato 7 al ricorso). In primo luogo, il gazebo, il forno e il locale tecnico oggetto di istanza sarebbero da considerare pertinenze e come tali non soggette alla normativa sulle distanze tra fabbricati. In secondo luogo, i ricorrenti, da un lato, hanno dichiarato di rinunciare al frazionamento delle opere interne inizialmente richiesto e, dall'altro, hanno rappresentato lo stato di avanzamento della pratica per la certificazione dell'idoneità statica e per il nulla osta paesaggistico. Nonostante le osservazioni proposte dai ricorrenti il Comune ha adottato il provvedimento di diniego impugnato, fornendo le seguenti motivazioni. *"- le opere eseguite non rispettano la doppia conformità, prevista dagli articoli 37 e 36 del DPR n. 380/2001, in quanto risultano difformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda e al momento della realizzazione;- il manufatto denominato negli elaborati gazebo posizionato a mt 2.20, costituito da una tettoia a forma quadrangolare delle dimensioni 4,85 mt*

x 4,38 mt, avente e pilastri e travi in cemento armato e copertura a padiglione con salio in latero-cemento con finitura a tegole, non rispetta il distacco minimo di mt 7,50 previsto dall'art. 64 delle N.T.A. del vigente P.R.G.; - il forno e il locale tecnico collegati con una tettoia, posizionati a mt. 1,20 dal confine, non rispetta il distacco minimo di mt 7,50 previsto dall'art. 64 delle N.T.A. del vigente P.R.G.; - il piccolo vano delle dimensioni interne di mt. 2,01 x 1,82 per il quale non viene indicata alcuna destinazione d'uso realizzato in aderenza al prospetto nord dell'immobile e indicato nella relazione fra le opere oggetto di sanatoria amministrativa, determina un aumento di volume non ammesso per la zona E nella quale ricade l'immobile, in quanto il volume realizzato risulta maggiore della volumetria ammissibile; - non risulta allegata l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai beni culturali ambientali immobili, necessaria in quanto l'immobile ricade in aree di notevole interesse pubblico, sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii".

2. Il provvedimento oggetto di gravame è stato impugnato per il motivo così rubricato: *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale - Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 36 del d.p.r. n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione – Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di istruttoria e dei presupposti – Grave travisamento dei fatti – Erroneità della motivazione”*. Le parti ricorrenti censurano la legittimità del provvedimento impugnato per errata interpretazione e qualificazione della nozione di *“fabbricato”* fornita dalla normativa di riferimento. Inoltre, secondo i ricorrenti le opere realizzate rispetterebbero la doppia conformità prevista dagli artt. 36 e 37 DPR n. 380/2001 e, quindi, risulterebbero conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda e al momento della realizzazione. In particolare, le opere eseguite sarebbero configurabili, vista la loro natura e

dimensione, quali “*pertinenze*” del fabbricato e non sarebbero sottoposte alla disciplina di cui all’art. 64 delle NTA del PRG del Comune di Gela.

3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio depositando, in data 17.7.2024, una memoria nella quale chiede, nel merito, il rigetto del ricorso.

4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato svoltasi da remoto ai sensi dell’art, 87 co. 4bis c.p.a., del 3 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Pregiudizialmente, il Collegio osserva che parte ricorrente ha revocato i precedenti difensori senza nominarne altri per l’udienza di discussione nel merito. Tale circostanza non è di ostacolo alla celebrazione del processo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 85 c.p.p. e 39 c.p.a. dove sia la rinuncia al mandato difensivo, sia la sua revoca, non hanno effetti interruttivi e/o sospensivi del processo pur se non è avvenuta la sua sostituzione, né sono circostanze che impediscono il passaggio in decisione del ricorso, essendo tenuto il precedente difensore a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione (T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 20/10/2020, n.184). Si sottolinea, ulteriormente, che il difensore revocato si è comunque presentato in udienza.

2. Venendo al merito del ricorso, questo deve essere rigettato in quanto il motivo di doglianza presentato è infondato sotto ogni profilo, per le seguenti ragioni.

2.1. Deve essere data, con priorità, esatta qualificazione giuridica alla nozione di fabbricato, in relazione alle distanze edificatorie, poiché, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, questa non è soggetta ad alcun distinguo non essendoci distinzione tra fabbricato destinato a unità abitative, o residenziali, e i locali pertinenziali preposti a maggiore godimento e fruizione dell’edificio. In argomento,

la lettura combinata dell'art. 64 N.T.A. al PRG e dell'art. 33 del Regolamento edilizio comunale non prevede alcuna distinzione e viene con chiarezza disposto che: *“Le distanze si misurano in orizzontale e devono essere rispettate per ogni punto dell'edificio, locali accessori e volumi tecnici e sono misurate normalmente ai fronti degli edifici”*. Tale disposizione determina, di conseguenza, nel rapporto tra la nozione di fabbricato e le distanze, che ogni punto del primo, nel modo sopra inteso, deve rispettare la distanza minima dai confini di 7,5 metri.

2.2. Alla luce di quanto sopra, entrando nel dettaglio delle questioni sollevate nel ricorso, deve ritenersi legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sanatoria amministrativa rispetto alla posizione del *“gazebo”*, del forno e del locale tecnico collegato da una tettoia, e del vano realizzato in aderenza nord dell'immobile, poiché tali opere non rispettano le distanze previste dall'art. 64 N.T.A. al PRG, e non possono dirsi conformi a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 d.p.r. 380/01, vista l'assenza di adeguata distanza del fabbricato dalle aree circostanti.

In particolare, deve essere negata la qualificazione di struttura pertinenziale di servizio che parte ricorrente vorrebbe dare all'opera individuata nel *“gazebo”* poiché l'opera è interamente priva dei requisiti di accessorietà, temporaneità e amovibilità. Si tratta, infatti, di una struttura di 21 mq costituita da pilastri in cemento armato, con un tetto di copertura a padiglione in latero cemento e ricoperto da un manto di tegole. L'attività di libera edilizia può comprendere solamente l'*“installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria”*, come disposto dall'art. 6 del d.P.R. 380/2001, e come recepito con modifiche nella regione Sicilia dall'art. 3 della L.r. 16/2016.

Le stesse argomentazioni devono essere utilizzate per escludere che il forno, costruito con struttura in muratura con tettoia, possa essere qualificato come struttura pertinenziale amovibile poiché quella struttura deve essere intesa come vero e proprio fabbricato così come si evince dalla documentazione prodotta in atti.

2.3. La motivazione del provvedimento impugnato deve, pertanto, ritenersi adeguata e sufficiente, ripercorrendo punto per punto gli aspetti di insanabilità sopra rilevati. Inoltre la frase secondo cui *“con la documentazione integrata vengono superati solo in parte le motivazioni che hanno determinato il preavviso di rigetto”* e l’effettivo raffronto tra le ragioni espresse in quest’ultimo atto e i punti di motivazione del provvedimento impugnato riscontrano il fatto che l’amministrazione ha potuto vagliare, per poi discostarsene, gli argomenti presentati da parte ricorrente in fase procedimentale.

2.4. Ogni altro profilo di ricorso deve ritenersi assorbito nelle motivazioni anzidette, attesa la natura plurimotivata del diniego impugnato.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di giudizio devono essere liquidate, come da dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del Comune resistente in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della

dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti citati nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la sua proprietà.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Domenico De Falco, Presidente

Viola Montanari, Referendario

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Elena Farhat

IL PRESIDENTE
Domenico De Falco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.